



Città metropolitana
di Roma Capitale

U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano

Servizio 2 “Gare-SUA”

Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

Tel. 06/6766.3601-3612-8798

E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it

PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Codice gara: PA ESF12/18/SUA

OGGETTO: PA ESF12/18/SUA – Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del territorio comunale di Ladispoli – 2 LOTTI:

- **Lotto “A” Sud Ovest – CIG 7652007BED;**
- **Lotto “B” Nord Est – CIG 7652011F39.**

1. Informazioni generali

1. La Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale, istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016, alla quale ha aderito il **Comune di Ladispoli** (Rm), su richiesta di quest’ultimo, come disciplinato dalla Convenzione e Regolamento S.U.A., indice la procedura aperta in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del richiamato D.Lgs.

1-bis. Atteso che è stata avviata la procedura di adesione alla piattaforma telematica in uso alla Città metropolitana di Napoli, nelle more del perfezionamento dell’iter finalizzato al riuso della piattaforma ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e, quindi, alla sottoscrizione della relativa convenzione, considerata l’estrema urgenza di dare esecuzione al servizio come evidenziato dal Comune, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la scrivente SUA procede alla pubblicazione della presente gara in modalità tradizionale.

2. La **gara** concerne la conclusione di **n. 2 accordi quadro** ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di **servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico del Comune di Ladispoli (Rm)**, per ciascuno dei n. 2 LOTTI corrispondenti a due aree territoriali.

3. **La gara prevede che ciascun operatore economico può partecipare ad uno o entrambi i LOTTI, anche in forme soggettive diverse (concorrente singolo, componente di un RTI o Consorzio, etc.), ma il medesimo operatore economico non potrà risultare aggiudicatario di più di un LOTTO, a prescindere dalla forma soggettiva in cui si è presentato. L’aggiudicazione avverrà prima per il LOTTO A e proseguendo per il LOTTO B.**

4. Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di

aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree del verde pubblico del Comune di Ladispoli.

5. L'operatore economico aggiudicatario della gara d'appalto per ciascun LOTTO dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite nel presente Disciplinare nonché nel C.S.A., la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso - nessuna prestazione esclusa o riservata - senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Ladispoli a qualsivoglia titolo richiesto.

6. L'affidatario del contratto dovrà impegnarsi a rispettare quanto previsto dai "Criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico" di cui al D.M. Ambiente 13.12.2013 (G.U. n. 13 del 17.01.2014).

7. Non sussistono i presupposti per la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze), di cui all'art. 26 - comma 3 - del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., poiché non sussistono potenzialmente interferenze e, quindi, non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.

RESPONSABILE DEL SETTORE III AREA III DEL COMUNE DI LADISPOLI: Arch. Carlo Passerini

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL COMUNE DI LADISPOLI: Geom. Germano Cortis

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 "GARE - SUA" – RUP DI GARA - CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: Dott. Luigi Maria Leli.

RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA "LL.PP. EDILIZIA, SERVIZI E FORNITURE" - CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: Dott. Claudio Carrino.

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del 11.12.2018 (termine ridotto ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Codice in considerazione dell'estrema urgenza di dare avvio al servizio, come comunicato dal Comune).

Data di svolgimento della gara: 13.12.2018, ore 10.00, presso la Sala Gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 (piano terra) - 00144 Roma.

CIG (Codice Identificativo Gara): ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente per ciascuno dei **LOTTI 1 e 2 € 70,00:**

- **Lotto A – Sud Ovest: CIG 7652007BED;**
- **Lotto B – Nord Est: CIG 7652011F39;**

D.D. indizione gara del Comune di Ladispoli n. 1844 del 12/11/2018.

Il costo della manodopera, individuato ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato stimato, per la durata complessiva dell'appalto, come di seguito specificato:

- **Lotto A: € 328.798,80;**
- **Lotto B: € 328.798,80.**

Descrizione attività secondo la classificazione CPV

Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi	77311000-3
Servizi di manutenzione parchi	77313000-7
Servizi di diserbatura	77312000-0
Servizi di manutenzione alberi	77211500-7
Servizi di taglio alberi	77211400-6
Potatura di alberi e siepi	77340000-5

2. Tipo di procedura

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto in questa sede specificato.

4. Oggetto

1. L'appalto è finalizzato alla conclusione di n. 2 accordi quadro aventi ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture ed i servizi relativi alla manutenzione del verde pubblico del Comune di Ladispoli, ricomprendenti tutte le attività ordinarie e straordinarie finalizzate al decoro ed al mantenimento in efficienza ed in sicurezza di giardini, aree gioco, aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici comunali, parchi, aiuole, isole spartitraffico a verde, alberature, cespugli, etc., attraverso interventi ordinari di tipo programmato (sfalcio, diserbo, potatura di siepi e cespugli, spollonatura al piede ed al tronco delle alberature, sistemazione dei tutori di sostegno delle nuove alberature, gestione degli impianti di irrigazione ed innaffiamento manuale delle aiuole che ne sono sprovviste, etc., tutti comprendenti lo smaltimento del materiale di risulta) interventi straordinari (potatura o abbattimento / rimozione di alberature, taglio di rami, fornitura e messa a dimora di nuove essenze vegetali, bonifica di aree degradate dallo sviluppo incontrollato del verde, manutenzione degli impianti di irrigazione, etc.) occorrenti per la manutenzione del verde pubblico del Comune di Ladispoli.

2. Gli interventi sono finalizzati a:

- mantenere lo stato di decoro e conservazione dei giardini, delle aiuole e delle aree a verde in genere, di proprietà comunale, attraverso interventi programmati e continuativi di manutenzione volti al mantenimento estetico, funzionale e agronomico;
- migliorare lo standard qualitativo del decoro urbano;
- garantire la sicurezza dei fruitori di tali luoghi.

3. Ai fini del presente appalto, il territorio comunale viene suddiviso in due lotti territoriali, contraddistinti come di seguito:

Lotto "A" - Sud Ovest

riguarda la porzione di territorio comunale a valle della ferrovia, compresa tra la linea ferroviaria Roma – Civitavecchia e la linea costiera, sino ai confini comunali (escluso l'ex Consorzio di Marina di San Nicola, ma comprese le aree a verde di pertinenza della scuola di via Venere e del campo sportivo "Angelo Lombardi" anche se ricadenti nel perimetro consortile);

Lotto "B" - Nord Est

riguarda la porzione di territorio comunale a monte della ferrovia, delimitata da una parte dalla linea ferroviaria Roma – Civitavecchia e dall'altra dai confini comunali.

Per quanto sopra, è intenzione di questa Stazione Appaltante concludere due distinti accordi quadro con singoli operatori, cui appaltare gli interventi, riassumibili secondo la classificazione cpv seguente:

4. Per le demolizioni e/o nuove realizzazioni di aree verdi, parchi o giardini pubblici, il Comune si riserva la facoltà di appaltare i lavori attraverso il medesimo accordo quadro o mediante distinta specifica procedura concorsuale.

5. Gli interventi di manutenzione sono dettagliatamente specificati all'art. 4 del C.S.A.

4.1 Ammissibilità di varianti

Si.

4.2 Modalità di finanziamento/pagamento

Fondi propri. Il pagamento del corrispettivo è disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Durata dell'appalto

1. La durata degli accordi quadro è stabilita in **anni 4 (quattro)** a decorrere dal formale avvio del primo intervento appaltato in base all'accordo medesimo.

2. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo e/o proroga dell'accordo quadro successivamente alla scadenza dello stesso. Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'accordo può essere **prorogato** per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione. Resta inteso, che è facoltà della Città metropolitana di Roma Capitale non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la predetta proroga.

6. Importi a base di gara

Il valore complessivo previsto di ciascun accordo quadro è pari ad € 650.000,00 al netto dell'IVA, determinato sulla base dei costi sostenuti per i medesimi interventi ordinari di tipo programmato eseguiti nel quadriennio precedente, oltre a quanto previsto per eventuali interventi straordinari che saranno finanziati ed appaltati, in caso di necessità, successivamente allo stanziamento delle corrispondenti risorse economiche occorrenti, come di seguito indicato:

Lotto "A" – sud ovest

Importo a base di gara degli interventi ordinari di tipo programmato	€ 463.362,96
- di cui: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.600,00
Costo della manodopera	€ 328.798,80
Importo a base di gara degli interventi straordinari (la cui incidenza della manodopera e della sicurezza non sono stimabili preventivamente)	€ 186.637,04
Valore complessivo dell'accordo quadro	€ 650.000,00

Lotto "B" – nord est

Importo a base di gara degli interventi ordinari di tipo programmato	€ 468.026,44
- di cui: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.600,00
Costo della manodopera	€ 328.798,80
Importo a base di gara degli interventi straordinari (la cui incidenza della manodopera e della sicurezza non sono stimabili preventivamente)	€ 181.973,56
Valore complessivo dell'accordo quadro	€ 650.000,00

2. Resta inteso che il Comune ha facoltà di appaltare interventi la cui somma dei valori economici potrà risultare anche inferiore all'ammontare complessivo di uno o di entrambi gli accordi quadro sopra stabiliti, senza che gli operatori economici possano pretendere alcunché.

3. Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero. Tutte le prestazioni dedotte nell'oggetto dell'accordo quadro sono remunerate con il prezzo offerto dall'appaltatore quale risultante dall'offerta economica.

7. Soggetti ammessi

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

3. Il consorzio stabile, in quanto soggetto dotato di autonomia giuridica distinta da quella delle singole imprese consorziate nonché di un'organizzazione e di un fondo consortile propri, può scegliere se eseguire l'appalto direttamente ovvero se affidarlo ad una o più delle imprese consorziate (quindi presentare un'offerta in nome proprio e per conto di tutti o di taluni dei consorziati), che deve nominare in sede di istanza di partecipazione alla gara senza peraltro dover specificare le parti della commessa che saranno svolte da esse singolarmente individuate.

4. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

5. Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del cod. civ., anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e la documentazione amministrativa, a pena d'esclusione, deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. È vietata l'associazione in partecipazione e, salvo quanto disposto ai commi 18, 19 19-bis e 19-ter del medesimo art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nell'offerta devono essere specificate le categorie dei lavori che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari).

7. Nel caso di soggetti già formalmente costituiti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, nella "Busta A Documentazione amministrativa" devono essere acclusi l'originale o la copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell'atto di costituzione.

8. Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

9. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

10. Non possono partecipare alla medesima gara le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m).

8. Requisiti di ammissione

Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

8.1) Requisiti di ordine generale

1. Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito elencati:

1) **condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta** ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti **reati** (art. 80, comma 1):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della

condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);

3) **violazioni gravi**, definitivamente accertate, **rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Tali motivi di esclusione non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; in tali casi, allegare la documentazione comprovante il pagamento o l'impegno (art. 80, comma 4);

4.1) **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** (art. 80, comma 5, lett. a);

4.2) **stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni**, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice (art. 80, comma 5, lett. b);

4.3) **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico (elencati dall'art. 80, comma 5, lett.c);

4.4) **una situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);

4.5) **una distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);

4.6) **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o **ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);

4.7) **presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere** (art. 80, comma 5, lett. f-bis);

4.8) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.** Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);

4.9) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC** per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);

4.10) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);

4.11) mancata presentazione della **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);

4.12) pur essendo stato vittima dei **reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati** ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);

4.13) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili **una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione**, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

2. Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l'operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8)

3. In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

4. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

5. Il concorrente a tal fine dichiara tutti i provvedimenti e tutte le condanne penali riportate che siano astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente medesimo. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche relativamente ai provvedimenti non ancora inseriti nel casellario informatico. La mancata dichiarazione comporta ex se l'esclusione del concorrente.

6. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

7. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

8. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

9. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

10. Il Dichiarante prende atto che l'Allegato "Istanza partecipazione" è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (*di cui l'art. 2639 del c.c.*), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

8.2) Requisiti di idoneità professionale

8.2.1 Iscrizione, per attività rientranti nell'oggetto del contratto, **nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato** della Provincia in cui l'impresa ha sede, o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente in Italia, iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza, ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- d) *gruppo europeo di interesse economico* o *GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, dell'aggregazione, del GEIE.

Nel caso di:

- a) *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi.

8.2.2 La normativa in materia di cura e manutenzione del verde (L. n. 154/2016; D.Lgs. n. 214/2005) impone, **ai fini dell'esercizio dell'attività di manutenzione del verde**, il sussistere **di una delle due condizioni** previste dall'art. 12, comma 1, della L. 154/2016:

- a) iscrizione al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 214/2005;
- b) relativamente alle imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, l'iscrizione al registro delle imprese, oltre al conseguimento di un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Relativamente a tale requisito, si farà riferimento ai contenuti dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni che modifica ed integra l'accordo in conferenza delle regioni e delle province autonome dell'08 giugno 2017 sullo "Standard professionale e formativo per l'attività di Manutenzione del Verde", ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge 154/2016 sottoscritto in data 22.02.2018.

8.3) Capacità economico finanziaria

- a) **Fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili pari almeno all'importo posto a base d'asta per il singolo LOTTO a cui si intende partecipare. Nel caso in cui l'impresa partecipi a più di un LOTTO, l'importo di riferimento è quello di un singolo LOTTO.**
- b) **Fatturato specifico per servizi nel settore di attività oggetto della gara, realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore alla metà dell'importo posto a base d'asta per il singolo LOTTO a cui si intende partecipare. Nel caso in cui l'impresa partecipi a più di un LOTTO, l'importo di riferimento è quello di un singolo LOTTO.**

Tali requisiti sono previsti, nel rispetto dell'art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto:

- 1) proporzionati al valore dell'appalto oggetto della presente procedura di affidamento;
- 2) consentono in via propedeutica un apprezzamento circa l'affidabilità del concorrente;
- 3) possono essere oggetto di avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- d) *gruppo europeo di interesse economico* o *GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];

la mandataria capogruppo deve possedere almeno il 60% dei requisiti, mentre i mandanti e gli altri consorziati li devono possedere almeno in misura pari al 10%. In ogni caso, nel suo complesso, a pena di esclusione, il raggruppamento o il consorzio devono possedere per intero i requisiti.

Nel caso di *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro* e *consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.], i requisiti devono essere posseduti dal consorzio.

Nel caso di *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.], ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine della qualificazione, gli stessi, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Relativamente al requisito di cui alla lett. b) (fatturato specifico), il concorrente deve allegare l'**elenco dei principali servizi** realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, regolarmente eseguiti, pari ad almeno il minimo prescritto. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, dei periodi e dei committenti pubblici e/o privati dei servizi elencati.

8.4) Capacità tecniche e professionali

8.4.1) Certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 14000** e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da altro Organismo per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- d) *gruppo europeo di interesse economico* o *GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- e) *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- f) *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];

ciascun soggetto partecipante all'appalto deve possedere il requisito.

8.4.2) Certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9000** e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da altro Organismo per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- d) *gruppo europeo di interesse economico* o *GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- e) *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- f) *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];

ciascun soggetto partecipante all'appalto deve possedere il requisito.

8.4.3) Relativamente ai requisiti del possesso delle certificazioni di qualità di cui ai punti 8.4.1 e 8.4.2, il concorrente può ricorrere all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si evidenzia che, ai fini dell'idoneità del contratto di avvalimento, occorre che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione. La qualità risulta, difatti, inscindibile dal complesso dell'impresa che rimane in capo all'ausiliaria.

8.4.4) Servizi analoghi: almeno un servizio di cura e manutenzione del verde eseguito nell'ambito di un unico contratto sottoscritto con un **committente pubblico** nel corso degli ultimi tre esercizi disponibili **pari ad almeno € 100.000,00**, con indicazione del **committente**, del periodo di esecuzione e delle attività effettivamente svolte, ai sensi dell'art. 83, comma 6, e dell'Allegato XVII del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) *gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

la mandataria capogruppo deve possedere almeno il 60% del requisito, mentre i mandanti e gli altri consorziati lo devono possedere almeno in misura pari al 10%. In ogni caso, nel suo complesso, a pena di esclusione, il raggruppamento o il consorzio devono possedere per intero il requisito.

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016], il requisito deve essere posseduto dal consorzio.

Nel caso di *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016], ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.lgs. 50/2016, al fine della qualificazione, gli stessi, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

8.5) Ulteriori prescrizioni. Si prescrive inoltre:

- a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- b) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorzio ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- c) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorzio ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- d) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. **l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;**

8.5.1) Unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 8.1, l'istanza di partecipazione dovrà altresì prevedere:

- a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) la dichiarazione che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è quello indicato nell'Allegato "Riferimenti Soggetto Concorrente";
- c) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;

- d) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;
- e) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
 - 1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara
 - 4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - 5) se trattasi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - 6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppati, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
 - 7) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
- f) l'indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione.

8.5.2) Ove le dichiarazioni di cui alla lettera a) del punto 8.1.1:

- a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, per i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di

poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ove le dichiarazioni di cui lettera a) del punto 8.1.1 siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

8.5.3) L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri- con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 8.1.1 che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

8.5.4) Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

9. Garanzia provvisoria

1. I soggetti giuridici partecipanti alla gara d'appalto dovranno costituire, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una **garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara relativamente a ciascuno dei LOTTI ai quali intendono partecipare**, per gli importi di seguito specificati:

- **LOTTO A € 13.000,00;**
- **LOTTO B € 13.000,00;**

Nell'ipotesi in cui un concorrente partecipi a più di un LOTTO, non potendosene aggiudicare più di uno, potrà essere presentata un'unica garanzia provvisoria per un valore relativo ad un unico LOTTO.

La garanzia dovrà essere costituita alternativamente:

- da **quietanza** comprovante l'eseguito **versamento**: a) **in contanti** (fermo restando il limite al suo utilizzo ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), **con bonifico**, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) **in contanti, presso la Tesoreria del Comune di Ladispoli** (IBAN IT 34 H 05584 39530 000000001305 intestato all'Ente presso BANCA POPOLARE DI MILANO, sportello di Tesoreria filiale Viale Mediterraneo, 23 – 00055 Ladispoli).

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante bonifico o assegni circolari dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (tale disposizione non si applica alle

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

L'operatore dovrà specificare, nella causale di versamento, gli estremi dell'atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l'oggetto della stessa;

- da **fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, rilasciata ai sensi del D.M. 123/2004 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

2. In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata al Comune di Ladispoli, Piazza G.Falcone - 00055 Ladispoli (Rm) – Cod.Fiscale: 02641830589 - P.IVA: 01093441002.

NOTA: Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata, costituendo elemento essenziale della stessa, una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o Società di intermediazione Finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

3. Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatrici (v. Adunanza Plenaria CdS n.34/2014).

4. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.,

- la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
- la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.

5. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

7. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., l'importo della garanzia provvisoria è **ridotto** del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005); in detta ipotesi, alla garanzia per tale effetto ridotta nell'importo, si deve allegare la dichiarazione del legale rappresentante dell'operatore economico, la quale attesti che la garanzia è ridotta del 50% in quanto rilasciata in favore di microimpresa/ piccola o media impresa o a raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefici, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

8. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

9. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:

- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di qualità di cui al comma 7, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo

della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;

- nell'ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità di cui al comma 7, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

10. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, le certificazioni di qualità di cui al comma 7 dovranno essere prodotte, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

11. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.

10. Presa visione dei luoghi

1. Il sopralluogo presso il luogo di esecuzione delle prestazioni è obbligatorio, a pena di esclusione.

2. Gli operatori economici interessati a partecipare devono effettuare, anche tramite propri incaricati (muniti di delega a firma del rappresentante legale della società o della società mandataria in caso di R.T.I. o consorzi), in presenza del personale dell'Amministrazione comunale, un sopralluogo presso le aree oggetto della presente procedura per visionare le stesse e per prendere perfetta cognizione delle stesse, delle condizioni di conservazione del verde pubblico da gestire, delle condizioni di svolgimento delle prestazioni richieste e di ogni altro elemento che possa influire sull'esecuzione del servizio e sulla redditività delle attività da svolgere.

3. Al termine dello stesso sarà rilasciato al concorrente un "**Attestato di avvenuto sopralluogo**" che dovrà essere firmato dall'incaricato dell'operatore e controfirmato dal personale dell'Amministrazione comunale.

4. Il sopralluogo dovrà essere concordato con il Comune di Ladispoli - Area III Settore III "Manutenzioni, Patrimonio, TPL, Datore di Lavoro" – Piazza Giovanni Falcone, 1 – Ladispoli (Rm) 00055 - Referenti: Arch. Carlo Passerini, Geom. Germano Cortis – tel: 06/99231272 06/99231299.

I sopralluoghi verranno effettuati nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 15:30, **entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine di ricezione delle offerte:**

La data e l'ora dovranno essere concordati, previa prenotazione telefonica al numero sopra riportato o al seguente indirizzo email: germano.cortis@comunediladispoli.it , con almeno un giorno di anticipo.

Si ricorda che l'attestato di avvenuto sopralluogo o la relativa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dovrà essere contenuto all'interno della documentazione amministrativa (Busta A – Documentazione amministrativa).

11. Criterio di aggiudicazione e formula di calcolo dell'offerta economica

1. L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), valutata sulla base dei criteri di seguito riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto in questa sede specificato.

2. Tale offerta è individuata sulla base degli elementi di valutazione, di natura qualitativa (**massimo 75 punti**) ed economica (**massimo 25 punti**), come specificati in dettaglio nel presente articolo.

4. Elementi di valutazione dell'offerta per ciascun LOTTO:

Criterio 1 – Aspetti gestionali della commessa – Fino a 12 punti complessivi

Proposta organizzativa per la gestione dell'appalto che illustri in maniera dettagliata ed analitica le modalità, i mezzi, le risorse umane nonché le attrezzature impiegate, con le quali l'impresa intende organizzare e svolgere il servizio di manutenzione e cura del verde.

La proposta consiste in una relazione descrittiva che illustri e definisca i tempi, la concezione organizzativa, l'assetto logistico e la struttura tecnico-produttiva che il concorrente si impegna a rispettare, a mettere in atto ed attivare in ordine all'attuazione dei diversi interventi che si renderanno necessari ed alla gestione delle squadre di operatori impegnate nella esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In tale elaborato dovranno essere specificatamente riportate le figure professionali che faranno parte della struttura tecnico-organizzativa centrale (titolare della Ditta), di quella incaricata di dirigere l'esecuzione dei singoli interventi (Direttore di Cantiere), le squadre operative (con figure lavorative specializzate), la sede operativa ubicata nel Comune di Ladispoli, che consenta la gestione ed il rispetto della tempistica degli interventi anche di pronta reperibilità.

La relazione dovrà essere di non più di quaranta pagine di formato A4 (20 fogli stampati fronte-retro), con numerazione progressiva ed univoca, suddivisa in capitoli e provvista di un indice. Alla relazione potranno essere allegati altresì schemi grafici e diagrammi in formato max A3.

Si suggerisce, al fine di facilitare il lavoro della Commissione Giudicatrice, di strutturare la relazione descrittiva, relativa al criterio di cui trattasi, in capitoli corrispondenti ai sottocriteri indicati.

Il **Criterio 1** è suddiviso nei seguenti sottocriteri:

1.1 Organizzazione aziendale - Fino a 2 punti

Descrizione dell'organizzazione aziendale con particolare riferimento alla struttura, al personale ed alle modalità operative dell'impresa, le abilitazioni, le credenziali.

1.2 Organizzazione del personale dedicato all'esecuzione dell'appalto - Fino a 5 punti

Descrizione dell'organigramma del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto facendo riferimento a:

- figura di coordinamento (Direttore di cantiere);
- altre figure impiegate nell'appalto, con descrizione delle singole professionalità, dell'attività formativa svolta, anche relativamente all'utilizzo dei DPI ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- squadre operative: numero operatori, numero squadre, composizione delle squadre-tipo per le diverse operazioni previste, con particolare riferimento alle variabili stagionali;
- procedure giornaliere per il coordinamento delle squadre degli operatori.

1.3 Attrezzature tecniche per la gestione dell'appalto - Fino a 3punti

Descrizione della quantità di mezzi, macchine operatrici, attrezzature messe a disposizione per l'esecuzione del servizio, la loro qualità in termini di tipologia e tecnologia operativa e la loro coerenza con quanto indicato nel C.S.A. (già in possesso dell'operatore o che questi si impegna a reperire per l'esecuzione dell'appalto). La relazione dovrà contenere la descrizione dei mezzi utilizzati, comprendenti il dettaglio delle macchine operatrici utilizzate nello svolgimento dell'appalto nonché il deposito dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati. Nella valutazione si terrà conto del numero di automezzi a basso impatto ambientale (euro 6 o superiore) rispetto al totale di quelli dedicati all'appalto.

1.4 Report illustrativi del servizio svolto - Fino a 2 punti

Impegno a produrre e consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un resoconto annuale al fine di illustrare le attività svolte e di fornire indicazioni utili al miglioramento della gestione dei servizi.

Il concorrente deve illustrare un resoconto, entro sei mesi dalla consegna del servizio, delle consistenze del patrimonio arboreo e prativo nonché aiuole e siepi, attraverso dati e analisi quantitative, al fine di evidenziare punti di forza e problematiche del verde da gestire.

Durante l'esecuzione l'Impresa dovrà rendicontare con cadenza bimestrale le attività svolte che riportino i sotto riportati elementi:

- problematiche, anomalie, criticità non risolte;
- calendarizzazione degli interventi da eseguire nelle varie aree;

- quant'altro ritenuto opportuno.

Tutte le soluzioni di miglioramento e ottimizzazione proposte dall'Impresa, devono essere condivise con l'Amministrazione che valuterà se attuarle o meno, autorizzandone, in caso, l'esecuzione per iscritto. L'Impresa è tenuta a fornire all'affidatario del servizio un resoconto da presentare entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto di tutte le attività svolte.

Criterio 2 – Aspetti ambientali – Fino a 4 punti complessivi

Proposta organizzativa che illustri in maniera dettagliata ed analitica la gestione dell'accordo quadro attraverso la quale il concorrente si impegna a condurre il servizio nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi relativi alla gestione del verde pubblico (D.M. Ambiente 13.12.2013 - G.U. n. 13 del 17.01.2014), con riferimento alle specifiche tecniche e clausole contrattuali indicate nel Capitolato.

La relazione dovrà essere di non più di venticinque pagine di formato A4 (15 fogli stampati fronte-retro), con numerazione progressiva ed univoca, suddivisa in capitoli e provvista di un indice. Alla relazione potranno essere allegati altresì schemi grafici e diagrammi in formato max A3.

Si suggerisce, al fine di facilitare il lavoro della Commissione Giudicatrice, di strutturare la relazione descrittiva, relativa al criterio di cui trattasi, in capitoli corrispondenti ai sottocriteri indicati.

Il **Criterio 2** è suddiviso nei seguenti sottocriteri:

2.1 Formazione del personale - Fino a 2 punti

Attività formativa del personale in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e di utilizzo delle macchine operatrici a basso impatto ambientale.

2.2 Gestione dei residui organici, taglio dell'erba e consumo d'acqua - Fino a 2 punti

Nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico (D.M. Ambiente 13.12.2013 - G.U. n. 13 del 17.01.2014), descrizione dettagliata della capacità di riutilizzo dei rifiuti organici vegetali (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) attraverso la triturazione ed il loro riutilizzo in loco, il reimpiego presso altri siti idonei od il conferimento presso centri autorizzati al riuso.

Descrizione dettagliata relativa alla capacità dell'impresa di attuare il processo di vagliatura per separare il rifiuto dalle sostanze inquinanti evidenti che verranno sottoposte a selezione, recupero e/o smaltimento. Utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale.

Attuazione di soluzioni anche innovative che comportino un risparmio idrico ed economico per il Comune.

Criterio 3 – Capacità tecniche e finanziarie specifiche dell'Impresa esecutrice – Fino a 12 punti complessivi

Il **Criterio 3** è suddiviso nei seguenti sottocriteri:

3.1 Esperienza pregressa dell'impresa nello svolgimento di servizi analoghi (cura e manutenzione del verde) eseguiti presso committenti pubblici:

- a) esperienza pregressa pari o maggiore a 36 mesi consecutivi (servizi svolti a favore di uno o più committenti pubblici diversi): **1 punto**;
- b) esperienza pregressa pari o maggiore a 60 mesi consecutivi (servizi svolti a favore di uno o più committenti pubblici diversi): **2 punti**;
- c) esperienza pregressa pari o maggiore a 120 mesi consecutivi (servizi svolti a favore di uno o più committenti pubblici diversi): **4 punti**.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al suddetto criterio tecnico, in caso di RTI, tale esperienza dovrà essere riconducibile alla sola mandataria.

Il concorrente, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a comprova del requisito, dovrà allegare: copia dei contratti gestiti e qualsiasi altra documentazione da cui sia possibile verificare il possesso di tale esperienza (ad es. certificazioni di regolare esecuzione).

3.2 Nell'ambito dei contratti stipulati negli ultimi tre esercizi disponibili con committenti pubblici per la cura e manutenzione del verde, almeno un contratto di importo:

- a) pari o superiore ad un quarto dell'importo posto a base d'asta del singolo LOTTO: **1 punto**;
- b) pari o superiore alla metà dell'importo posto a base d'asta del singolo LOTTO: **2 punti**;
- c) pari o superiore all'importo posto a base d'asta del singolo LOTTO: **4 punti**.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al suddetto criterio tecnico, il contratto deve essere riconducibile a una o più imprese componenti il RTI, potendolo, in quest'ultima ipotesi, cumulare tra loro, purché il raggruppamento copra l'importo nel suo complesso.

Il concorrente, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a comprova del requisito, dovrà allegare: copia del contratto da cui sia possibile verificare il possesso di tale qualità.

3.3 Presenza, nell'ambito della struttura organizzativa destinata all'esecuzione del servizio, **di un esperto** (interno od esterno all'organizzazione aziendale dell'operatore economico) **nel settore della cura e manutenzione del verde**, con qualifica di **Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico o Agrotecnico Laureato, abilitato all'esercizio della professione**, per la valutazione delle condizioni vegetative e della stabilità di alberature pubbliche e/o private situate all'interno del lotto funzionale di competenza.

Dottore Agronomo o Forestale: 4 punti

Perito Agrario, Agrotecnico o Agrotecnico Laureato: 1 punto

La comprova da parte dell'offerente avviene prima della stipula del contratto, allegando copia del curriculum vitae aggiornato del professionista incaricato nonché copia delle lettere di incarico o similari.

Criterio 4 – Prestazioni/interventi di miglioramento delle aree verdi – Fino a 47 punti complessivi

4.1 Numero prestazioni di pronto intervento offerte per l'**abbattimento** di alberature pericolanti (o, similamente, di taglio di branche primarie) o la **rimozione** di alberature ad alto fusto cadute al suolo, all'interno del lotto funzionale di competenza, compresi la messa in sicurezza del luogo ed il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

Punti 7 alla migliore offerta.

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA

----- X 7 =

OFFERTA MIGLIORE

4.2 Numero prestazioni di pronto intervento offerte per la **potatura** di alberature comunali ad alto fusto e sviluppo massimo, situate all'interno del lotto funzionale di competenza.

Punti 13 alla migliore offerta.

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA

----- X 13 =

OFFERTA MIGLIORE

4.3 Numero di interventi di riparazione di perdite d'acqua o, analogamente, di sostituzione di irrigatori danneggiati, all'interno del lotto di competenza, per il mantenimento funzionale degli impianti di irrigazione automatica delle aree verdi oggetto di manutenzione.

Punti 4 alla migliore offerta.

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA

----- X 4 =

OFFERTA MIGLIORE

4.4 Quantità, espressa in superficie complessiva offerta (mq), di **interventi di bonifica dalla vegetazione spontanea** sviluppatasi in modo incontrollato su terreni comunali da recuperare, all'interno del lotto di competenza.

Punti 13 alla migliore offerta.

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA

----- X 13 =

OFFERTA MIGLIORE

4.5 Quantità, espressa in **metri di lunghezza di cunetta in terra per lo scolo delle acque piovane, bonificata** attraverso lo sfalcio e la rimozione della vegetazione spontanea sviluppatasi all'interno dell'alveo.

Punti 10 alla migliore offerta.

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA

----- X 10 =

OFFERTA MIGLIORE

Criterio 5 – Offerta economica – Fino a 25 punti complessivi

Secondo quanto indicato per ciascun LOTTO all'art. 6 del presente Disciplinare nonché all'art. 2 del Capitolato, l'offerta economica dovrà esprimersi attraverso due distinti ribassi percentuali, il primo relativo all'esecuzione degli interventi ordinari di tipo programmato, quindi da applicarsi sul relativo importo a corpo posto a base di gara, il secondo relativo all'esecuzione degli interventi straordinari eventualmente appaltati a misura nel corso dell'affidamento dell'accordo quadro, da applicarsi ai prezzi unitari del prezzario ufficiale vigente al momento. Alle offerte economiche valide verranno assegnati i relativi punteggi, come di seguito specificato.

5.1 Ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara degli interventi ordinari di tipo programmato (al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso)

Punti 10 alla migliore offerta.

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA

----- X 10 =

OFFERTA MIGLIORE

5.2 Ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari del prezzario ufficiale vigente per l'eventuale appalto a misura degli interventi straordinari, durante il corso dell'accordo quadro

Punti 15 alla migliore offerta.

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA

----- X 15 =

OFFERTA MIGLIORE

5. La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente **formula**:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}] \quad \text{dove:}$$

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[sottocriterio];

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati, secondo quanto di seguito stabilito:

Si precisa che i coefficienti $V(a)_i$, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa, calcolati fino alla terza cifra decimale** arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque, sono determinati nei seguenti modi:

- per quanto riguarda gli **elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri da 1.1 a 1.4 e 2.1 2.2)**, per ciascun criterio/subcriterio dianzi riportato, i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, **che ogni commissario attribuisce discrezionalmente**, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti. Tutti i calcoli verranno effettuati con arrotondamento alla terza cifra decimale;
- per quanto riguarda gli **elementi di valutazione aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri da 3.1 a 3.3, da 4.1 a 4.5)**, secondo le modalità riportate per ciascun subcriterio nel precedente comma 5 del presente articolo;
- per quanto riguarda gli **elementi di valutazione (criterio/subcriteri 5.1 e 5.2 offerta economica) aventi natura quantitativa**, il punteggio attribuito sarà determinato secondo le modalità riportate per ciascun subcriterio nel precedente comma 5 del presente articolo

6. Con riferimento al punteggio relativo agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri da 1.1 a 1.4 e 2.1 2.2), ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

Giudizio		Coefficiente
Ottimo	Contenuto dell'offerta ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto	da 0,81 fino a 1,00
Buono	Contenuto dell'offerta strutturato che sviluppa l'argomento con alcuni approfondimenti	da 0,61 fino a 0,80
Sufficiente	Contenuto dell'offerta adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti	da 0,41 fino a 0,60
Insufficiente	Contenuto dell'offerta accettabile ma poco strutturato e poco sviluppato.	da 0,21 fino a 0,40
Molto scarso	Contenuto dell'offerta carente, generico, mediocre e non sufficientemente sviluppato.	da 0,00 fino a 0,20

7. Si conferma da ultimo che i punteggi attribuiti, secondo le modalità dianzi riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri da 1.1 a 1.4

e 2.1 2.2), come pure il punteggio complessivo per l'offerta tecnica, **non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.**

8. Per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi saranno calcolati, secondo quanto anzidetto, fino alla terza cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque.

9. N.B. La documentazione concernente gli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri da 1.1 a 1.4 e 2.1 2.2 - Busta "B Offerta tecnica-LOTTO ") NON DEVE contenere indicazioni economiche atte ad anticipare il prezzo offerto dal concorrente o, comunque, a consentirne preventivamente la ricostruzione (criterio/subcriteri 5.1 e 5.2 - Busta "D-Offerta economica-LOTTO "), né riferimenti agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri da 3.1 a 3.3, da 4.1 a 4.5 - Busta C – "Elementi tecnici quantitativi-LOTTO ").

L'eventuale riferimento, nell'ambito della documentazione contenuta nella Busta B, all'offerta economica (criterio/subcriteri 5.1 e 5.2) e/o agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri da 3.1 a 3.3, da 4.1 a 4.5) determinerà l'ESCLUSIONE del concorrente qualora tale anticipazione consenta agevolmente di desumere il prezzo offerto e/o il punteggio tecnico attribuibile allo stesso, in riferimento ai suddetti criteri/subcriteri.

12. Termini e modalità di presentazione dell'offerta

1. I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire alla **Città metropolitana di Roma Capitale – Servizio "Gare-SUA" – U.O. LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture – Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma** - tassativamente entro e non oltre la data e l'ora specificate nel Bando e nel presente Disciplinare un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione; detto plico, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere **debitamente sigillato** con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e deve **pervenire**, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio di cui sopra, esclusivamente all'indirizzo suindicato**; è altresì facoltà dei concorrenti la **consegna a mano del plico**, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle ore 16.00 (gli uffici sono chiusi il sabato ed i festivi) entro il medesimo termine perentorio, **esclusivamente** presso l'Ufficio accettazione corrispondenza della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sito in **Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma** (nel caso di consegna a mano, il concorrente che desideri ottenere dall'Ufficio accettazione corrispondenza apposita ricevuta, dovrà produrre, unitamente a ciascun plico, una nota sulla quale verranno apposte data e ora di consegna, riportante la denominazione dell'impresa e l'oggetto della gara).

2. Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, dovrà recare all'esterno oltre all'esatta **denominazione o ragione sociale** del/i soggetto/i giuridico/i concorrente/i, all'**indirizzo, codice fiscale, numero telefonico**, numero di fax, **indirizzo e-mail e PEC**, le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima, il codice gara (**PA ESF12/18/SUA**) nonché **il/i numero/i dei LOTTI ai quali si intende partecipare.**

3. La regolarità e la tempestività del recapito dei plichi rimangono ad esclusivo rischio del mittente.

4. Non si darà corso ai plichi sprovvisti delle indicazioni sopra specificate, né a quelli che risultino pervenuti oltre il termine anzidetto. **Laddove un concorrente, entro il termine di scadenza, faccia pervenire due o più plichi relativi alla medesima gara, s'intenderà che documentazione e dichiarazioni pervenute successivamente integrino o sostituiscano quelle precedenti; per quanto invece concerne l'offerta economica, in sede di gara verrà aperto unicamente il plico pervenuto successivamente, intendendosi quest'ultimo sostitutivo del precedente.**

5. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara operatori con **identità plurisoggettiva** ex art. 45, comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), del D.Lgs. 50/2016 oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del precitato Decreto, il plico succitato dovrà riportare **l'esatta denominazione o ragione sociale di ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei o i consorzi.**

6. **Il plico deve contenere, a pena di esclusione, al suo interno almeno quattro buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente di "A – Documentazione Amministrativa", "B – Offerta Tecnica–LOTTO __", "C – Elementi tecnici quantitativi-LOTTO __" e "D - Offerta Economica–LOTTO __", secondo quanto prescritto in dettaglio nel Disciplinare di gara.**

7. Nell'ipotesi in cui un concorrente intenda partecipare a più di un LOTTO, dovrà presentare, a pena di esclusione, un solo plico contenente un'unica busta "A-Documentazione amministrativa" e tante buste "B-Offerta tecnica-LOTTO __", "C – Elementi tecnici quantitativi-LOTTO __" e "D-Offerta economica-LOTTO __" quanti sono i LOTTI a cui intende partecipare.

12.1) Busta "A – Documentazione Amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in lingua italiana, utilizzando l'apposito modulo (**Allegato 1**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione europea 2016/7 del 05.01.2016, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va trasmessa copia della relativa procura) **ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, comprovanti il possesso dei requisiti riportati ai precedenti punti da 8.1 a 8.5**, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, **possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nella domanda stessa, che dovranno essere nominativamente elencati. L'istanza dovrà riportare l'indicazione del/i LOTTO/I cui si intende partecipare.**

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, nel caso di raggruppamenti costituendi, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

L'offerta, inoltre, nel caso di consorzi ordinari costituendi, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

• Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

• Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato 1 è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di “*Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa*”. Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di “Amministratore di fatto” (di cui l'art. 2639 del c.c.), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

II) Copia fotostatica non autenticata di un DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO (carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) **del sottoscrittore o di ciascuno dei sottoscrittori;**

III) GARANZIA PROVVISORIA presentata secondo le modalità indicate al punto 9 del presente Disciplinare di gara;

IV) ATTESTAZIONE/I DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (per l'importo riportato al precedente punto 1 per ciascun LOTTO a cui si intende partecipare) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) di attuazione. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato, a pena d'esclusione, entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi” presente sul sito dell'A.N.AC.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Sono, pertanto, consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire

dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

Un eventuale pagamento per un importo inferiore del contributo dovuto all’Autorità, comporterà l’esclusione dalla gara in oggetto. Il concorrente, in alternativa all’allegazione delle ricevute di pagamento del contributo, può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) relativa all’avvenuto pagamento del contributo nell’importo dovuto.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

V) Copia del “PASSOE” (per ciascuno dei LOTTI a cui si intende partecipare) di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.N.AC. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’A.N.AC.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

VI) Dichiarazione, strettamente conforme all’apposito modulo (Allegato 4), contenente i RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CONCORRENTE ivi riportati, resa ai fini e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 dal titolare legale rappresentante dell’impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;

VII) Copia fotostatica dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. **della documentazione comprovante oppure, in alternativa, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE** resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al possesso di:

- **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE** conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 14000**, secondo quanto previsto al precedente art. 8.4.1;
- **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ AZIENDALE** conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9000**, secondo quanto previsto al precedente art. 8.4.2;

VIII) DICHIARAZIONE, strettamente conforme all’apposito modulo (Allegato 1-bis), da rendersi da ciascuno dei SUBAPPALTATORI indicati dal concorrente nell’istanza di ammissione ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **unitamente al PassOE, acquisito dai medesimi con riferimento alla presente gara (in qualità di MANDANTE, al limitato fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica delle dichiarazioni rese dagli stessi in ambito AVCPass, non prevedendo allo stato detta piattaforma il rilascio del PassOE in qualità di subappaltatore indicato).**

NOTA: la dichiarazione e la documentazione di cui al presente punto è da prodursi evidentemente solo nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare, nei limiti di legge, una quota dei servizi oggetto del presente affidamento; si rappresenta che ai sensi del citato art. 105, comma 6, negli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta**, pena l’inammissibilità ed irricevibilità della successiva richiesta di autorizzazione al subappalto medesimo, e che nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nei documenti di gara.

IX) DICHIARAZIONE concernente, secondo quanto descritto al punto 8.2.2, la SUSSISTENZA DI UNA DELLE DUE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 12, COMMA 1, DELLA L. 154/2016;

X) ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI di cui al precedente art. 8.3 lett. b) (fatturato specifico), realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, regolarmente eseguiti, pari ad almeno il minimo prescritto. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, dei periodi e dei committenti pubblici dei servizi elencati.

XI) DICHIARAZIONE con la descrizione del servizio, dell'importo, delle date e del destinatario, relativo ai **SERVIZI ANALOGHI di cui al precedente art. 8.4.4**, ai sensi dell'art. 83, comma 6, e dell'Allegato XVII del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

X) ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO, rilasciato secondo quanto specificato in dettaglio al punto 10.

XI) PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI in materia di contratti pubblici (Allegato 5), adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, **sottoscritto** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento, consorzi ed obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori il documento deve essere **sottoscritto** secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato.

12.2) Busta “B – Offerta Tecnica-LOTTO __”

1. Nella busta “B – Offerta Tecnica-LOTTO __”, per ciascuno dei LOTTI a cui si intende partecipare, dovranno essere inseriti i documenti descritti nel precedente punto 11 (**criteri/subcriteri da 1.1 a 1.4 e 2.1 2.2**), al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, per ciascuno dei criteri/subcriteri tecnici descritti.

N.B.: Si suggerisce, al fine di facilitare il lavoro della Commissione Giudicatrice, di strutturare le relazioni descrittive relative ai criteri/subcriteri come indicato al punto 11 nonché di fornire copia digitale (non occorre che sia firmata digitalmente) dell'offerta tecnica presentata (cd-rom con file in formato pdf non editabile).

2. **Ciascun documento dovrà essere sottoscritto, in calce all'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente** (o, nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. non ancora costituiti, di tutte le imprese che costituiranno l'associazione o il consorzio) **o da suo procuratore e non presentare correzioni** che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte, **pena la mancata valutazione delle correzioni non controfirmate.**

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) *gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti. Se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso deve essere allegato l'atto di costituzione in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000).

Nel caso di:

- a) *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016];
- b) *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016];

l'offerta deve essere sottoscritta dal consorzio.

3. La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata la relativa procura in copia.

4. La documentazione che compone l'offerta tecnica non deve contenere indicazioni economiche atte ad anticipare il prezzo offerto dal concorrente o, comunque, a consentirne preventivamente la ricostruzione.

N.B.: Si precisa che la mancata separazione in buste distinte e sigillate dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione.

5. La documentazione concernente gli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri da 1.1 a 1.4 e 2.1 2.2 - Busta "B Offerta tecnica-LOTTO ") NON DEVE contenere indicazioni economiche atte ad anticipare il prezzo offerto dal concorrente o, comunque, a consentirne preventivamente la ricostruzione (criterio/subcriteri 5.1 e 5.2 - Busta "D-Offerta economica-LOTTO "), né riferimenti agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri da 3.1 a 3.3, da 4.1 a 4.5 - Busta C – "Elementi tecnici quantitativi-LOTTO ").

L'eventuale riferimento, nell'ambito della documentazione contenuta nella Busta B, all'offerta economica (criterio/subcriteri 5.1 e 5.2) e/o agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri da 3.1 a 3.3, da 4.1 a 4.5) determinerà l'ESCLUSIONE del concorrente qualora tale anticipazione consenta agevolmente di desumere il prezzo offerto e/o il punteggio tecnico attribuibile allo stesso, in riferimento ai suddetti criteri/subcriteri.

6. Si conferma e si prescrive che nessun corrispettivo ulteriore verrà riconosciuto all'aggiudicatario in relazione all'offerta tecnica presentata, intendendosi le prestazioni previste in tale documento incluse nel ribasso offerto dal concorrente medesimo. Nel caso in cui la Commissione Giudicatrice in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa valuti alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente peggiorative o non migliorative, o comunque non coerenti con i criteri di valutazione previsti e/o con il Capitolato Speciale e, pertanto, non accettabili, non procederà alla esclusione del concorrente dalla gara, ma terrà debitamente conto di quanto rilevato nell'assegnazione dei coefficienti numerici. Il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione in suo favore, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara, come integrato e derogato dal Capitolato Speciale e dagli altri atti di gara.

7. Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta.

12.3) Busta C – "Elementi tecnici quantitativi-LOTTO __"

1. La busta C, **una per ciascuno dei LOTTI a cui si intende partecipare**, recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante, dovrà essere debitamente sigillata, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e riportare la dicitura **"C - Elementi tecnici quantitativi-LOTTO __"**.

2. All'interno della busta dovrà essere inserito l'apposito modulo (**Allegato 2**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, datato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e dovrà indicare:

- a) il codice ed oggetto della gara;
- b) il nome e cognome dell'operatore economico concorrente o l'esatta denominazione dell'impresa o società nel cui interesse l'offerta è presentata, nonché, rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- c) il nominativo e le generalità del legale rappresentante;

- d) una dichiarazione attestante l'esperienza pregressa dell'impresa relativamente a servizi analoghi (cura e manutenzione del verde) svolti presso committenti pubblici (**subcriterio tecnico di natura quantitativa 3.1**);
- e) una dichiarazione attestante, nell'ambito dei contratti stipulati per la cura e manutenzione del verde con committenti pubblici negli ultimi tre esercizi disponibili, l'importo di un singolo contratto (**subcriterio tecnico di natura quantitativa 3.2**);
- f) una dichiarazione relativa all'impegno della presenza, nell'ambito della struttura organizzativa destinata all'esecuzione del servizio, di un esperto (interno od esterno all'organizzazione aziendale dell'operatore economico) nel settore della cura e manutenzione del verde, con qualifica di Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico o Agrotecnico Laureato, abilitato all'esercizio della professione, per la valutazione delle condizioni vegetative e della stabilità di alberature pubbliche e/o private situate all'interno del lotto funzionale di competenza (**subcriterio tecnico di natura quantitativa 3.3**);
- g) il numero di prestazioni di pronto intervento offerte per l'abbattimento di alberature pericolanti (o, similamente, di taglio di branche primarie) o la rimozione di alberature ad alto fusto cadute al suolo, all'interno del lotto funzionale di competenza, compresi la messa in sicurezza del luogo ed il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta (**subcriterio tecnico di natura quantitativa 4.1**);
- h) il numero di prestazioni di pronto intervento offerte per la potatura di alberature comunali ad alto fusto e sviluppo massimo, situate all'interno del lotto funzionale di competenza (**subcriterio tecnico di natura quantitativa 4.2**);
- i) il numero di interventi di riparazione di perdite d'acqua o, analogamente, di sostituzione di irrigatori danneggiati, all'interno del lotto di competenza, per il mantenimento funzionale degli impianti di irrigazione automatica delle aree verdi oggetto di manutenzione (**subcriterio tecnico di natura quantitativa 4.3**);
- j) la quantità, espressa in superficie complessiva offerta (mq), di interventi di bonifica dalla vegetazione spontanea sviluppatasi in modo incontrollato su terreni comunali da recuperare, all'interno del lotto di competenza (**subcriterio tecnico di natura quantitativa 4.4**);
- k) la quantità, espressa in metri di lunghezza di cunetta in terra per lo scolo delle acque piovane, bonificata attraverso lo sfalcio e la rimozione della vegetazione spontanea sviluppatasi all'interno dell'alveo (**subcriterio tecnico di natura quantitativa 4.5**);

3. L'offerta relativa ai **subcriteri tecnici di natura quantitativa (criteri/subcriteri da 3.1 a 3.3, da 4.1 a 4.5)** dovrà essere presentata compilando l'apposito modulo (**Allegato 2**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, contenuta nella **Busta C "Elementi tecnici quantitativi-LOTTO __"**.

12.4) Busta "D - Offerta economica-LOTTO __"

una per ciascuno dei LOTTI a cui si intende partecipare, recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante, dovrà essere debitamente sigillata, **a pena di esclusione**, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e riportare la dicitura **"D - Offerta Economica-LOTTO __"**, il nominativo del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico, e l'indirizzo e-mail e PEC, nonché l'oggetto dell'appalto ed il codice identificativo dello stesso. All'interno della busta dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, l'**OFFERTA ECONOMICA**, redatta in lingua italiana su carta resa legale (**applicando una marca da bollo da € 16,00**) compilando l'apposito modulo (**Allegato 3**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, **a pena di esclusione**.

Detta offerta dovrà indicare:

- a) il codice (PA ESF12/18/SUA) e l'oggetto della gara alla quale si riferisce;
- b) il nome e cognome del concorrente o l'esatta denominazione dell'impresa o società nel cui interesse l'offerta è presentata, nonché, rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- c) il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- d) **il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, relativamente al LOTTO a cui si partecipa, al netto delle somme non soggette a ribasso, sull'importo a base di gara degli interventi ordinari di tipo programmato indicato per ciascun LOTTO al punto 6 del presente Disciplinare nonché all'art. 2 del C.S.A.** Tale indicazione non dovrà riportare abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione, qualsiasi eventuale correzione dovrà essere confermata con apposita postilla, firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta (**subcriterio economico 5.1**);
- e) **il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, relativamente al LOTTO a cui si partecipa, sui prezzi unitari del prezzo ufficiale vigente per l'eventuale appalto a misura degli interventi straordinari (la cui incidenza della manodopera e della sicurezza non sono stimabili preventivamente), secondo quanto previsto al punto 6 del presente Disciplinare nonché all'art. 2 del C.S.A.** Tale indicazione non dovrà riportare abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione, qualsiasi eventuale correzione dovrà essere confermata con apposita postilla, firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta (**subcriterio economico 5.1**);
- f) **l'importo, espresso in cifre ed in lettere, dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di esclusione [vedi nota* a seguire]**
- g) **l'ammontare dei costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento della prestazione, a pena di esclusione [vedi nota* a seguire].**

2. Il ribasso percentuale di cui alle precedenti lettere d) e e) dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla terza cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque.

In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.

Nota*: L'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per i servizi oggetto dell'appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento dei servizi (costi della manodopera preventivati, in linea generale, dall'Amministrazione comunale). L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. Si precisa che, qualora l'importo indicato dall'aggiudicatario dovesse risultare inferiore a quello preventivato dall'Amministrazione, la SUA dovrà procedere, prima di dichiarare l'aggiudicazione, alla verifica che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

3. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

4. Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intera documentazione di gara.

5. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita, neanche parzialmente, alle imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

6. Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.

7. L'offerta economica, di cui all'Allegato 3, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante del soggetto offerente.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) *gruppo europeo di interesse economico* o *GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti. Se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso deve essere allegato l'atto di costituzione in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000).

Nel caso di:

- a) *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016];
- b) *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016];

l'offerta deve essere sottoscritta dal consorzio.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

12.4) Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1. La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell'accezione e secondo i criteri esplicitati nella Determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

2. In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.

3. Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere (stabilendo altresì la data e l'ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara).

4. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5. Nella seduta pubblica successiva, la stazione appaltante procederà alla ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece,

si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

13. Modalità di svolgimento della gara

1. Il giorno stabilito nel Bando e nel presente Disciplinare, in seduta pubblica, il Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della SUA (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) e composto da n. 2 dipendenti in servizio presso la SUA esperti in materie giuridico-amministrative, procede alla apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ed alla verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata, nei tempi e modalità previsti dagli atti di gara, da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella “Busta A-Documentazione amministrativa” rispetto a quanto disposto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare. Al termine di tale procedura, il Seggio di gara dichiara le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell’esclusione.

Successivamente, fatta salva l’ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato al punto 12.4, il Presidente del richiamato Seggio di gara dispone l’apertura della/e Busta/e “B - Offerta Tecnica-LOTTO __”, per ciascuno dei LOTTI a cui si partecipa, prodotta/e dai concorrenti risultati ammessi, al fine di verificarne il contenuto e procedere alla verbalizzazione.

2. A conclusione di tali operazioni (per eseguire le quali potrebbe essere necessario rinnovare la seduta pubblica), il Presidente dispone la trasmissione delle offerte tecniche alla **Commissione Giudicatrice** costituita ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la quale successivamente procede, in più sedute riservate, per ciascuno dei LOTTI, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste “**B - Offerta tecnica-LOTTO __**” ed ai sensi di quanto specificato nel Bando e nel presente Disciplinare di gara:

- alla valutazione delle proposte all’uopo presentate dai concorrenti;
- all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione (criteri/subcriteri da 1.1 a 1.4 e 2.1 2.2 di cui al punto 11) aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale.

3. I punteggi relativi agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale (criteri/subcriteri da 3.1 a 3.3, da 4.1 a 4.5) e quelli relativi all’elemento di valutazione di natura quantitativa (criterio 5 – Offerta economica) saranno assegnati, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche per ciascuno dei LOTTI, in seduta pubblica dal Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) - seduta pubblica la cui ora e data è comunicata, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara tramite avviso pubblicato sul sito della Stazione Unica Appaltante. In quella sede, una volta aperte le Buste C – “Elementi tecnici quantitativi-LOTTO __”, il Seggio di gara procederà ai calcoli dei relativi punteggi ed al conteggio del punteggio tecnico complessivo assegnato ai concorrenti.

Si procederà, quindi, all’apertura delle offerte economiche (busta “D-Offerta economica-LOTTO __”) ed al calcolo dei relativi punteggi.

Il Seggio di gara procede al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e viene redatta, infine, la graduatoria dei concorrenti, per ciascuno dei LOTTI.

4. Le operazioni di gara e la conseguente aggiudicazione avverranno prima per il LOTTO A e proseguendo con il LOTTO B.

5. Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta per ciascun LOTTO, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte dal punto di vista economico, determinando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’offerta migliore, per ciascuno dei LOTTI.

6. L’eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della Stazione appaltante e verrà svolta dall’organo individuato dal RuP ai sensi della normativa vigente.

7. Si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 97, comma 3, del d.lgs50/2016 – ove il punteggio complessivo dell’offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico

(prezzo) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell'offerta in parola.

8. La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.

Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uso prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

9. La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà, per ciascun LOTTO, a rendere nota la proposta di aggiudicazione a mezzo PEC ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

10. La Stazione appaltante, nel caso in cui una o più offerte in sede di valutazione dell'anomalia venga/no dichiarata/e non congrua/e, procederà ad escludere in seduta pubblica le offerte medesime. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

11. **Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo**, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, nel corso della medesima seduta pubblica.

12. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

13. A seguito dell'aggiudicazione, la SUA procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario di ciascun LOTTO, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario** (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

14. Comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto

1. Ai fini dell'invio delle **comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, la SUA utilizza la **posta elettronica certificata**; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'**Allegato 4** del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.

2. Il **termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, nonché **quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale** avverso l'aggiudicazione definitiva, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.

3. Il concorrente si impegna a comunicare alla SUA qualsiasi **variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

4. Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione) trasmessa alla PEC della SUA (gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it). L'accesso potrà essere esercitato presso la SUA – U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano – Servizio 2 “Gare-SUA” U.O. LL.PP. – Edilizia, Servizi e Forniture - Viale Giorgio Ribotta, 41 Roma – 20° piano (referenti Dott. Claudio Carrino e Dott. Mario Pedini tel. 06/6766.3612-3601).

5. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 360 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per la stazione appaltante fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

6. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la SUA, **in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto**, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

7. L'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione, si riserva di procedere alla **consegna anticipata sotto riserva di legge**, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

8. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.

9. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10. In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre ai diritti di rogito ed alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, etc.). I capitolati e il computo metrico estimativo, ove presenti, fanno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”. Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

15. Avvalimento

1. In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del suddetto D.Lgs., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ovvero di attestazione della certificazione SOA e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, **avvalendosi** dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, o della relativa attestazione. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, **a pena d'esclusione**, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare, oltre all'eventuale attestazione SOA, una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

5. **Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).**

16. Termine di validità dell'offerta

Il concorrente sarà vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione.

17. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l'*informativa* riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori pubblici e di servizi e forniture, assegnate alla "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore", nonché per l'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, dalla normativa vigente in materia e dalla Convenzione per la "Stazione Unica Appaltante" e relativo Regolamento attuativo (approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016).

Il Titolare del Trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma;

Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente;

Il Responsabile interno del Trattamento è il Dirigente del Servizio 2 "Gare-SUA" dell'UC "Sviluppo Strategico e Coordinamento del territorio metropolitano", domiciliato in Roma viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144;

I Responsabili esterni del trattamento sono:

- Capitale Lavoro Spa, domiciliata a Roma, in viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 (sede legale), che tratterà dati personali a supporto dell'Ente nell'espletamento delle attività sopra indicate. I dipendenti incaricati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno;
- Filippetti S.p.A., domiciliata in Via Marconi, 100 60015 - Falconara Marittima - Ancona (sede legale), per le attività di elaborazione dati ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza ed anticorruzione. I dipendenti incaricati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno.

Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti del Servizio 2 - UC Sviluppo Strategico e Coordinamento del territorio metropolitano, con sede in Roma - viale Giorgio Ribotta n. 41, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento, nonché i dipendenti degli altri uffici dell'Amministrazione a ciò preposti;

Il trattamento dei dati sarà finalizzato per l'avvio ed il corretto svolgimento dell'iter delle procedure di gara assegnate alla "Stazione Unica Appaltante" (Servizio 2), per quanto di competenza della stessa, nonché per l'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione;

Le informazioni trattate sono relative agli operatori economici e sono dati comuni (dati acquisiti per l'espletamento di tutte le attività connesse alle finalità indicate, tra cui nome, cognome, telefono, indirizzo, cellulare, mail, codice fiscale, partita IVA, altro) e dati giudiziari (informazioni necessarie per l'espletamento delle attività connesse alle finalità indicate e previste dalla normativa vigente quali i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Art. 4 D.Lgs. 490/1994 - certificazione antimafia);

I dati forniti saranno trattati per raccolta, registrazione, uso, consultazione, estrazione, raffronto, studi, statistiche, indagini di customer satisfaction, su supporto cartaceo e/o con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento;

I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;

I dati forniti saranno comunicati ai soggetti appositamente specificati dalla normativa vigente in materia e per le finalità suindicate.

I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente e per le finalità suindicate (in particolare ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, del d.lgs. 33/2013, della l. 190/2012, del d.lgs. 267/2000, della "soft law");

I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi;

I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti);

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.

19. Subappalto

1. Ai sensi dell'art.105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti possono affidare in **subappalto** il servizio, nei limiti previsti dalla vigente normativa. All'atto dell'offerta il concorrente deve dare indicazione specifica e puntuale delle parti del servizio che intende subappaltare.

2. Laddove ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il subappalto riguardi le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, pena l'inammissibilità ed irricevibilità della successiva richiesta di autorizzazione al subappalto medesimo; in tali ipotesi, per ciascun subappaltatore indicato, dovrà allegarsi **la scansione digitale della dichiarazione resa dagli**

stessi, unitamente alla scansione di un documento d'identità [non essendo necessario che detta dichiarazione sia sottoscritta digitalmente] in corso di validità del subappaltatore dichiarante (tramite il modello di cui all'Allegato 1-bis) circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 80 del citato D.Lgs. unitamente al PassOE, acquisito dai medesimi con riferimento alla presente gara (in qualità di MANDANTE, al limitato fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica delle dichiarazioni rese dagli stessi in ambito AVCPass, non prevedendo allo stato detta piattaforma il rilascio del PassOE in qualità di subappaltatore indicato).

3. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del richiamato D.Lgs. è stabilita l'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto dell'operatore economico laddove ricorra una delle situazioni di cui al citato comma, anche con riferimento a un subappaltatore indicato nella terna, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6.

4. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del summenzionato D.Lgs., verrà corrisposto direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

20. Informazioni complementari

- a) L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui per il singolo LOTTO pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio. Si riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere all'aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi, risarcimenti, compensi o indennizzi per la presentazione delle offerte.
- b) L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- c) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
- d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
- e) Il soggetto aggiudicatario di ciascun LOTTO sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- f) Tutte le **controversie** eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
- g) La SUA si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- h) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
- i) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
- j) La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
- k) Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

- l) A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
- m) Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*;
- n) **N.B. Tutti gli elaborati tecnici presenti sul profilo internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Servizi e Forniture (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>) sono pubblicati in formato PDF e conformi ai documenti originali firmati e conservati presso i competenti Servizi tecnici e Servizio 2 “Gare-SUA” dell'U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”.**

21. Chiarimenti

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura fino a 7 (sette) giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale unicamente tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it o email di posta ordinaria: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it.
2. Laddove rivestano interesse generale, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul profilo internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Servizi e Forniture (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>).

22. Riferimenti Amministrazione e pubblicità delle operazioni di gara

1. **Informazioni di carattere amministrativo:** Servizio 2 “Gare-SUA” - U.O.LL.PP. “Edilizia, Servizi e Forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale, Responsabile Dott. Claudio Carrino, Dott. Mario Pedini, Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma - Tel. 06/6766.3601-3612-8798 - E-mail gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.
2. **Informazioni di carattere tecnico:** Comune di Ladispoli - Area III Settore III “Manutenzioni, Patrimonio, TPL, Datore di Lavoro” – Piazza Giovanni Falcone, 1 – Ladispoli (Rm) 00055 - Referenti: Arch. Carlo Passerini, Geom. Germano Cortis – tel: 06/99231272 06/992312993.
3. Gli **Avvisi di gara** nonché le **convocazioni delle sedute pubbliche** saranno pubblicati sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Servizi e Forniture (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>).
4. In esito ad ogni seduta di gara, le risultanze della seduta (elenco degli ammessi/esclusi, informativa sullo stato della procedura, tabelle con i ribassi di gara, etc.) saranno rese pubbliche sul sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Esiti Gara / Esiti Gara Servizi e Forniture (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/esiti-gara/esiti-gara-servizi-e-forniture/>)

**Il Dirigente del Servizio 2 “Gare -SUA”
Città metropolitana di Roma Capitale
(Dott. Luigi Maria Leli)**

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 “Gare-SUA” dell’U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano” - Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale.

Allegati al presente Disciplinare di gara

Allegato 1 – Modulo istanza di partecipazione

Allegato 1-bis – Dichiarazione subappaltatore

Allegato 2 – Modulo offerta elementi tecnici quantitativi

Allegato 3 – Modulo offerta economica

Allegato 4 – Riferimenti soggetto concorrente

Allegato 5 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici